



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
PROVINCIA DI AGRIGENTO

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Num. 034 del Registro - Seduta del giorno 19.06.2023

OGGETTO: Adeguamento indennità di funzione degli Amministratori Comunali ai sensi dell'art. 1, commi 583 – 584 – 585 della Legge n. 234/2021 e dell'art. 13, comma 51 della L.R. n. 13/2022.

L'anno duemilaventitré il giorno diciannove del mese di giugno alle ore 11,45 in SANT'ANGELO MUXARO.

A seguito di regolare convocazione si è riunita la Giunta Municipale di questo Comune nelle persone dei Sigg.:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1) TIRRITO ANGELO | Sindaco |
| 2) LETO DARIA | Vice Sindaco |
| 3) PACI MARINELLA | Assessore |
| 4) DI BENEDETTO GIANLUCA NEIL | Assessore |
| 5) MILIOTO GAETANO | Assessore |

Assume la presidenza il Sig. TIRRITO ANGELO – Sindaco del Comune con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. MICHELE GIUFFRIDA

Il Sindaco, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato cosicché

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Responsabile del Settore I Rag. Calogero Zuccarello che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore I Rag. Calogero Zuccarello sulla regolarità tecnica;
- Visto il parere favorevole espresso dal Ragioniere Comunale sulla regolarità contabile, l'esatta imputazione e la relativa capienza;

- Vista l'attestazione sulla regolare copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione ai sensi dell'art. 55 della legge 142/1990 per come recepita dalla Legge Regionale 48/1991;
- Dato atto che i pareri di cui sopra sono stati espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48.
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- Dato atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri sopra richiamati;
- Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento;
- Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto

Con n°05 voti favorevoli e n°0 voti contrari espressi in forma palese

D E L I B E R A

- 1) **DI FARE** propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Responsabile del Settore I Rag. Calogero Zuccarello, ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48, inerente l'oggetto;
- 2) **DI RIDETERMINARE** le indennità di funzione spettanti al Sindaco, al Vice Sindaco e agli Assessori ai sensi dei commi 583 – 584 - 585 dell'art. 1 della L. n. 234/2021, come recepiti nella Regione Siciliana con. 13 c. 51 della L.R. n. 13/2022, e del D.M. Interno n. 119/2000, con la riduzione del 10% stabilita dall'art. 1, comma 54, della legge 266/2005, come in seguito calcolati, con le decorrenze a fianco indicate:

ANNO 2023 - CON DECORRENZA DAL 01/07/2023

SINDACO	Indennità di funzione	€ 2.058,99
VICESINDACO	20% indennità Sindaco (art. 4,c. 1,D.M. 119/20)	€ 411,80
ASSESSORE	15% indennità Sindaco (art. 4,c. 1,D.M. 119/20)	€ 308,85

ANNO 2024 - CON DECORRENZA DAL 01/01/2024

SINDACO	Indennità di funzione	€ 2.208,00
VICESINDACO	20% indennità Sindaco (art. 4,c. 1,D.M. 119/20)	€ 441,60
ASSESSORE	15% indennità Sindaco (art. 4,c. 1,D.M. 119/20)	€ 331,20

- 3) **DI RISERVARSI** la facoltà, in considerazione delle mutevoli condizioni economico – finanziario dell'Ente e del rispetto del maggiore principio dell'equilibrio di bilancio, di modificare la presente deliberazione secondo quanto previsto dal primo periodo del comma 584 della L. n. 234/2021, dal D.M. Interno n. 119/2000 e ss.mm.ii. e dalla normativa regionale in materia;
- 4) **DI DARE ATTO** che l'importo dei gettoni di presenza dei Consiglieri comunali, per effetto della normativa citata in premessa, non subisce maggiorazioni o riduzioni, in quanto non viene calcolata sulla base dei commi 583 – 584 - 585 dell'art. 1 della L. n. 234/2021, ma del decreto del Ministero dell'Interno del 4 aprile 2000, e ss.mm.ii.;
- 5) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 2 – comma 1- della l.r. n. 11/2015, al Presidente del Consiglio è attribuita un'indennità pari a quella degli assessori;
- 6) **DI DEMANDARE** alla Responsabile del Settore I gli adempimenti consequenziali per l'attuazione del presente atto;
- 7) **DI DICHIARARE** con successiva votazione unanime e palese, la presente deliberazione **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**



Comune di Sant'Angelo Muxaro

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

GIUNTA MUNICIPALE – BOZZA DI DELIBERAZIONE

SETTORE FINANZIARIO

Ufficio di Competenza: ufficio Ragioneria

Parere regolarità tecnica: Rag. Calogero Zuccarello

Parere regolarità contabile: Rag. Calogero Zuccarello

OGGETTO: Adeguamento indennità di funzione degli Amministratori Comunali ai sensi dell'art. 1, commi 583 – 584 – 585 della Legge n. 234/2021 e dell'art. 13, comma 51 della L.R. n. 13/2022.

PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 67 del 29/08/2017 sono state determinate le indennità di funzione del Sindaco, dal Vicesindaco e degli Assessori;

CONSIDERATO che l'art. 13, comma 51, della L.R. n. 13/2022 recante "Legge di stabilità regionale 2022 – 2024" prevede che "gli enti locali della Regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono applicare, con oneri a loro carico, i commi 583, 584 e 585 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234";

RISCONTRATO l'art. 1 della legge n. 234 del 30/12/2021 (Legge di Bilancio 2022) e in particolare i commi:

- **583** - *A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:*

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;

- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 16 per cento per i sindaci comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

- **584** - In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

- **585** - Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119;

RILEVATO, altresì, l'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005, il quale stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

- a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi;
- b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;

CONSIDERATO che le Sezioni Riunite della Corte dei Conti con deliberazione n. 1/2012 hanno chiarito che *"In mancanza di un limite temporale alla vigenza della predetta disposizione, limite peraltro contenuto in altre disposizioni analoghe della medesima legge finanziaria, il taglio operato può ritenersi strutturale, avente, cioè, un orizzonte temporale non limitato all'esercizio 2006"*;

VISTO l'art. 19 comma, 2 della legge regionale n. 30/2000 e s.m.i., il quale prevede che *"(...)L'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano chiesto l'aspettativa (...)"*

PRECISATO che l'indennità di funzione compete senza il dimezzamento agli amministratori che sono nelle seguenti posizioni:

- Lavoratori dipendenti, pubblici o privati che, a loro richiesta, sono stati collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 18 c. 1 della L.R. 30/2000 e s.m.i.;
- Lavoratori che si trovano nella posizione per la quale, non ricevendo retribuzione dal datore di lavoro, non possono fruire di permessi retribuiti a carico dell'ente, per tutto il periodo in cui si trovano in tali condizioni, anche se fruiscono di indennità ed interventi sociali erogati temporaneamente da enti ed istituti previdenziali (fruizione di indennità di mobilità, di cassa integrazione guadagni – C.d.S. sez. VI, 15 marzo 2007 n. 253);
- Lavoratori autonomi ed imprenditori;
- Pensionati;
- Casalinghe;
- Studenti;
- Militari;
- Privi di occupazione.

DATO ATTO che, limitatamente al pagamento della quota forfettaria annuale prevista dall'art. 22, comma 2, della l.r. n. 30/2000, per gli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti, i pareri della Corte dei Conti Sezioni Regionali di controllo per la Basilicata n. 3/2014/PAR del 15 gennaio 2014, per la Liguria n. 16/2014/PAR del 3 marzo 2014, per la Lombardia n. 95/2014/PAR del 4 marzo 2014 e, in ultimo, del Ministero dell'Interno (cfr. parere del 9 aprile 2014 Class. n. 15900/TU/086), interpretano l'art. 86, commi 1 e 2 del TUEL (per la Regione Siciliana, l'art. 22 della legge regionale n. 30/2000) nel senso che l'obbligo per l'Ente Locale di versare i contributi assistenziali e previdenziali sussiste solo per gli Amministratori lavoratori autonomi che rinunciano espressamente all'espletamento dell'attività lavorativa;

VISTA la Circolare n. 28 del 17/06/2022 Regione Siciliana - Servizio I "Assetto Istituzionale e territoriale degli Enti Locali" dell'Assessorato delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento delle Autonomie Locali avente ad oggetto: aumento indennità amministratori locali – commi 583 – 584 – 585 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

RISCONTRATO l'art. 2, comma 1, Legge Regionale 26/6/2015 n. 11 il quale, tra l'altro prevede: “[...] *Al Presidente del Consiglio Comunale è attribuita un'indennità pari a quella dell'Assessore dei comuni della stessa classe demografica. [...]*”

PRESO ATTO che la popolazione legale di questo Comune risulta essere di 1177 residenti, come da pubblicazione dei dati ufficiali del nuovo censimento al 31/12/2022;

RILEVATO l'art. 1, comma 584, della legge 234/2021 che recita “*In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45% nell'anno 2022 e al 68% nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio*”;

VISTA la nota MEF. Prot. 1580 del 05/01/2022, nella quale, al fine di evitare possibili dubbi applicativi, si ritiene che gli adeguamenti percentuali di cui al comma 584 vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dell'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza;

VISTA la deliberazione n. 153/2022/PAR della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, nella quale si chiarisce: «*l'incremento dell'indennità di funzione del Sindaco, per gli anni 2022 e 2023, nelle misure indicate dal comma 584 dell'art. 1 della Legge n. 234 del 30.12.2021, deve avvenire prendendo come riferimento l'importo dell'indennità di funzione ridotta del 10% in ossequio all'art.1, comma 54, della legge finanziaria n. 266/2005*»;

VISTA la deliberazione n. 203/2022/PAR della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, nella quale si chiarisce: “*Le maggiorazioni previste dall'art. 2 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119 sostanziano, unitamente alla componente fissa, la misura base del compenso sulla quale operare la rideterminazione in riduzione del 10% dell'indennità di funzione ex art. 1 comma 54 Legge finanziaria 2006. Le stesse, pertanto, non trovano applicazione nella nuova disciplina dettata dalla legge di bilancio 2022*”;

CONSIDERATO che l'indennità spettante al sindaco di questo Comune appartenente alla fascia demografica con popolazione fino a 3.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2024 è pari ad euro 2.208,00, corrispondente al 16% del trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni a statuto ordinario (€ 13.800,00 mensili);

ATTESO che con deliberazione della Corte dei Conti, Sezioni Riunite n./CONTR/12 del 12/01/2012, si conferma ancora in vigore la riduzione del 10% (definita come taglio “strutturale”);

ACCERTATO che:

a) l'indennità spettante al Sindaco di questo Comune, appartenente alla fascia demografica con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti ai sensi di cui al D.M. 119/2000, comprensiva della riduzione di cui all'art. 1, comma 54, della legge 266/2005, è pari ad € 1.742,34;

b) che per l'anno 2024 l'incremento a regime del compenso è di € 465,66

c) l'incremento da applicare all'indennità di cui al D.M. 119/2000 è pari ad € 316,65 per l'anno 2023, corrispondenti al 68% del suddetto incremento;

b) fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, può essere applicata dall'anno 2023;

RITENUTO pertanto, rideterminare le indennità di funzione spettanti al Sindaco, al Vice Sindaco e agli Assessori, ai sensi dei commi 583 – 584 - 585 dell'art. 1 della L. n. 234/2021, come recepiti nella Regione Siciliana con l'art. 13 c. 51 della L.R. n. 13/2022, e del D.M. Interno n. 119/2000, con la riduzione del 10% stabilita dall'art. 1, comma 54, della legge 266/2005;

VISTO l'art. 19, comma 5, della l.r. n. 30/2000 che prevede “Le indennità e i gettoni di presenza, [...], possono essere diminuiti con delibera rispettivamente di Giunta e di Consiglio”

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- i commi 583 – 584 - 585 dell'art. 1 della L. n. 234/2021;
- l'art. 13, c. 51 della L.R. n. 13/2000 recante “Legge di stabilità regionale 2022 - 2024”;
- il D.M. interno del 4 aprile 2000, n. 119 ss.mm.ii.;

- la circolare n. 28 del 17/06/2022 Regione Siciliana - Servizio I “Assetto Istituzionale e territoriale degli Enti Locali” dell’Assessorato delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento delle Autonomie Locali;
- lo Statuto comunale;
- l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana.

PROPONE

1. **DI RIDETERMINARE** le indennità di funzione spettanti al Sindaco, al Vice Sindaco e agli Assessori ai sensi dei commi 583 – 584 - 585 dell’art. 1 della L. n. 234/2021, come recepiti nella Regione Siciliana con. 13 c. 51 della L.R. n. 13/2022, e del D.M. Interno n. 119/2000, con la riduzione del 10% stabilita dall’art. 1, comma 54, della legge 266/2005, come in seguito calcolati, con le decorrenze a fianco indicate:

ANNO 2023 - CON DECORRENZA DAL 01/07/2023

SINDACO	Indennità di funzione	€ 2.058,99
VICESINDACO	20% indennità Sindaco (art. 4,c. 1,D.M. 119/20)	€ 411,80
ASSESSORE	15% indennità Sindaco (art. 4,c. 1,D.M. 119/20)	€ 308,85

ANNO 2024 - CON DECORRENZA DAL 01/01/2024

SINDACO	Indennità di funzione	€ 2.208,00
VICESINDACO	20% indennità Sindaco (art. 4,c. 1,D.M. 119/20)	€ 441,60
ASSESSORE	15% indennità Sindaco (art. 4,c. 1,D.M. 119/20)	€ 331,20

2. **DI RISERVARSI** la facoltà, in considerazione delle mutevoli condizioni economico – finanziario dell’Ente e del rispetto del maggiore principio dell’equilibrio di bilancio, di modificare la presente deliberazione secondo quanto previsto dal primo periodo del comma 584 della L. n. 234/2021, dal D.M. Interno n. 119/2000 e ss.mm.ii. e dalla normativa regionale in materia;
3. **DI DARE ATTO** che l’importo dei gettoni di presenza dei Consiglieri comunali, per effetto della normativa citata in premessa, non subisce maggiorazioni o riduzioni, in quanto non viene calcolata sulla base dei commi 583 – 584 - 585 dell’art. 1 della L. n. 234/2021, ma del decreto del Ministero dell’Interno del 4 aprile 2000, e ss.mm.ii.;
4. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell’art. 2 – comma 1- della l.r. n. 11/2015, al Presidente del Consiglio è attribuita un’indennità pari a quella degli assessori;
5. **DI DEMANDARE** alla Responsabile del Settore I gli adempimenti consequenziali per l’attuazione del presente atto;
6. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile;



IL PROPONENTE

Responsabile del Settore I°
Peg. Calogero Zuccarello

(Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge N. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91, e degli art. 49 e 147 del D.lgs 267/2000):

Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA:

Vista e condivisa l'istruttoria si esprime parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione di cui sopra, nonché sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa di cui all'art.147 bis del D.Lgs 267/2000.

Sant'Angelo Muxaro, li 15/06/2023



Responsabile del Settore I

Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE:

Attestante, altresì, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:

Vista e condivisa l'istruttoria si esprime parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione di cui sopra, nonché sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa di cui all'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Preso nota _____

Sant'Angelo Muxaro, li 15/06/2023



Il Responsabile del Settore I

Approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to: PACI MARINELLA



IL PRESIDENTE
F.to: ANGELO TIRRITO

IL SEGRETARIO
F.to: MICHELE GIUFFRIDA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale a partire dal 20-06-2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art.29 dello Statuto comunale.

- che la presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 19.06.2023
- 1 - in quanto dichiarata di immediata esecutività:
- 2 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Sant'Angelo Muxaro,



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MICHELE GIUFFRIDA

E' copia conforme al suo originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Sant'Angelo Muxaro,.....

Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE